

ACCORDO CRITERI GENERALI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SANITARIE INTEGRATIVE (ASI) EROGABILI IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E SOLVENZA AZIENDALE

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA' (delib. n. 2/2020 e delib. n 263/2021) presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che l'art. 7 comma 5 lett. d) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità prevede che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per la definizione del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati - ivi incluso il personale di cui all'art. 116, co. 2, lett. i) - e al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

Viste le linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL, approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020;

Richiamate le disposizioni del titolo VIII del suddetto CCNL che, agli artt. 114 e seguenti, disciplina la libera professione intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie;

Rilevata la necessità di adeguare il contenuto del vigente atto aziendale di regolamentazione della attività in solvenza aziendale e della libera professione intramuraria alle suddette disposizioni;


Analizzati i criteri generali per la definizione della suddetta regolamentazione trasmessi alle competenti rappresentanze sindacali in data 5/11/2021;


Tenuto conto degli approfondimenti svolti;


CONVENGONO


di approvare i criteri generali per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario nonché per l'attribuzione dei relativi proventi a dirigenti interessati riportati nel documento allegato al presente accordo.

Per la Delegazione Parte Pubblica













Per le OO.SS. Dirigenza Area Sanità









Criteria generali regolamentazione Attività Sanitarie Integrative (ASI) erogabili in Libera professione intramuraria e Solvenza aziendale

1. Finalità

L'Azienda si pone come obiettivi:

- lo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, da offrire sul mercato sanitario in parallelo alle altre attività istituzionali dovute con oneri a carico del SSN al fine di ampliare con tali Attività Sanitarie Integrative (ASI) l'offerta di prestazioni sanitarie garantendo al cittadino il diritto di scegliere la modalità di cura più consona alle proprie esigenze ed eventualmente anche di individuare direttamente il proprio medico curante di fiducia, all'interno delle strutture aziendali.
- contribuire alla crescita complessiva della produttività, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, di sviluppo della promozione del ruolo aziendale e quello dei professionisti che all'interno dell'azienda operano e costruiscono la propria crescita professionale.

In ogni caso le attività sanitarie integrative (ASI):

- non devono essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali;
- devono essere organizzate in modo da garantire l'integrale assolvimento delle attività istituzionali e la piena funzionalità dei servizi;
- devono essere secondo gli stessi standard dell'attività istituzionale, con criteri non inferiori ai requisiti previsti dall'accreditamento e dagli standard definiti nel nomenclatore.

2. Definizioni

➤ Libera professione intesa in senso stretto (LPs)

Per attività svolte in LPs si intendono le attività professionali che i dirigenti medici e gli altri dirigenti sanitari, avendo optato per il rapporto di lavoro esclusivo, possono esercitare in favore e su libera scelta dell'assistito che individua nominativamente il professionista di riferimento cui affidarsi fiduciarmente e con oneri a proprio carico.

Possono coinvolgere prestazioni erogate in regime ambulatoriale, di day hospital, day surgery e di ricovero ordinario:

a. Attività ambulatoriale presso strutture aziendali

Viene svolta esclusivamente negli spazi aziendali o comunque resi disponibili dall'Azienda in ambito delle agende informatizzate specificamente attivate.

Le fasce orarie sono predefinite e concordate con l'Azienda per consentire la gestione unificata informatizzata delle agende e delle liste di attesa. Non sono ammesse prestazioni professionali non preventivamente registrate nel sistema centralizzato di agende aziendale.

b. Attività ambulatoriale presso gli studi privati esterni (intramoenia allargata)

  1   

Entro il 30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno successivo, l'ASST effettuerà una valutazione della idoneità o indisponibilità degli spazi per l'esecuzione di ASI (es. necessità di disporre di spazi per svolgere le attività in specifiche fasce orarie o giornate; disponibilità di spazi dotati di specifiche strumentazioni diagnostiche non presenti in spazi istituzionali; necessità di disporre di spazi in cui è garantita nei confronti di specifica utenza una tutela di riservatezza) ed a richiedere a Regione Lombardia l'attivazione/mantenimento del programma sperimentale per l'effettuazione dell'attività libero professionale presso studi esterni.

Ciascun professionista, pertanto, in presenza delle suddette condizioni può essere autorizzato dalla ASST ad esercitare l'intramoenia allargata anche in più di uno studio, tenuto conto dell'estensione territoriale dell'Azienda ovvero di altri fattori geografici anche relativi al territorio di domicilio.

Sarà stipulata una convenzione annuale tra ASST e il professionista interessato.

Gli studi professionali, ove i professionisti possono esercitare l'intramoenia allargata, devono soddisfare i requisiti definiti nel regolamento aziendale.

c. Attività in regime di ricovero in LPs

Il ricovero potrà, in base alla opzione del paziente, essere erogato in due modalità:

- Ricovero con onere della degenza parzialmente a carico del SSN (onere degenza 5 – LIBERA PROFESSIONE)

La programmazione chirurgica segue la stessa priorità prevista nelle liste di attesa per le stesse prestazioni svolte a carico del SSN programmate nel blocco operatorio. L'intervento verrà eseguito in LPI dal primo operatore di fiducia individuato dal paziente in LPI.

- Ricovero con onere degenza totalmente a carico del paziente (onere degenza 4 – SOLVENZA)

Si attiva la disponibilità di spazi di programmazione integrativa di S.O. anche in fasce orarie marginali e incrementali secondo liste di attesa anche separate.

➤ **Solvenza aziendale (SLVa)**

Per attività in Solvenza si intendono le prestazioni a pagamento richieste all'Azienda senza scelta nominativa del professionista a cui affidarsi:

- da singoli utenti;
- da organizzazioni collettive (es. assicurazioni o fondi integrativi) ovvero da altre aziende o strutture sanitarie e non, che si rivolgono all'ASST per ottenere prestazioni secondo tariffe predefinite tramite contratti o convenzioni onerose.

L'attività in SLVa viene attivata e promossa dall'Azienda e, attraverso la Direzione Medica, si procede alla conseguente attivazione di agende di prestazioni da gestire in SLVa.

Il responsabile/Direttore della Struttura, cui fa capo il pool di professionisti che, per ciascuna specialità garantisce la continuità del servizio, calendarizza la partecipazione individuale con un



piano di programmazione delle agende, assicurando la coerenza con la programmazione delle attività aziendali per tutti i professionisti assegnati.

Rientrano tra le attività in solvenza anche le attività cliniche specialistiche e/o i servizi richiesti alla Azienda da strutture esterne, pubbliche o private (ad esclusione delle strutture sanitarie accreditate), all'interno delle strutture aziendali o presso le rispettive sedi e sono definite dall'Azienda nell'ambito di specifiche convenzioni.

➤ Attività di consulenza

Per tale forma di attività si intende la consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi rientrante nelle altre attività a pagamento previste dall'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19.12.2019 Area Sanità e disciplinata dall'articolo 117 "altre attività a pagamento" del citato CCNL.

Trattandosi di attività svolta in nome e per conto dell'Azienda, essa è organizzata e disciplinata dall'Azienda medesima. L'attività è svolta individualmente o in équipe e può essere erogata sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali previa stipula di apposita convenzione che disciplina le condizioni economiche, i rapporti tra le parti e le modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio e l'articolazione oraria, senza precludere il soddisfacimento in via prioritaria delle necessità istituzionali, senza aggravio delle liste di attesa e garantendo i volumi prestazionali aziendali. Nella convenzione si attesterà che l'attività non è in contrasto con gli interessi della ASST o con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e non determina una condizione di conflitto di interesse anche potenziale.

➤ Attività in "Area a Pagamento" (AP)

Per attività in AP si intendono le prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti medici, sanitari e personale del comparto o con l'équipe dei servizi interessati, ad integrazione dell'attività erogata con oneri a carico del SSN al fine di ridurre le liste di attesa. Si tratta di una modalità di attivazione di servizi straordinaria, motivata da esigenze non derogabili di controllo delle liste di attesa e da utilizzarsi per periodi concordati, con motivato provvedimento della Direzione aziendale.


3. Attività dei dirigenti medici e sanitari

L'esercizio di ogni forma di attività in LPs prevista deve essere preventivamente valutato dalla Direzione aziendale che, accertato che nulla osti al suo esercizio, autorizza l'utilizzo di spazi e attrezzature aziendali.

Il rispetto dei volumi programmati e delle prescrizioni organizzative e tecniche fornite dalla Azienda sono vincolanti per il mantenimento delle autorizzazioni in essere anche in riferimento a quanto previsto nel Piano Aziendale Operativo.

L'attività libero-professionale è prestata di norma nella disciplina di appartenenza del professionista all'interno dell'Azienda e limitatamente alle prestazioni abitualmente erogate in autonomia dallo stesso in regime ordinario nell'ambito della struttura di appartenenza. Nel rispetto dei fondamentali principi di deontologia professionale, etici e scientifici e di rispetto dei



3 



requisiti di sicurezza del paziente, l'Azienda determina i criteri per autorizzare l'erogazione in regime libero-professionale di prestazioni sia ordinarie che eventualmente non comprese tra quelle ordinariamente svolte a livello aziendale (prestazioni in deroga), acquisito il parere degli organi tecnici competenti.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere degli organi tecnici competenti, ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (atto di indirizzo D.C.P.M. 27 marzo 2000 - art. 5, comma 4). Ai fini del rilascio della "Autorizzazione in deroga", la cui validità sarà comunque limitata al periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale in corso, il professionista interessato dovrà presentare alla Direzione Aziendale, a corredo della richiesta, un dettagliato curriculum professionale e formativo nonché assumere l'impegno all'aggiornamento periodico nella predetta disciplina, il rispetto del quale costituirà condizione vincolante per l'eventuale rinnovo.

4. Attività di Supporto alla libera professione/Solvenza

Tutto il personale dell'Azienda è tenuto a prestare la propria attività, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con la stessa, per fornire ai cittadini che accedono alle ASI tutti i servizi aziendali e gli stessi standard assistenziali e di accoglienza amministrativa assicurati a coloro che fruiscono di prestazioni erogate a carico del SSN.

Il personale del comparto a tempo pieno può collaborare, in funzione della propria competenza e a seguito di richiesta, all'esercizio dell'attività libero professionale/solvenza del personale dirigente ed essere conseguentemente retribuito (qualora opti per operare in orario aggiuntivo al proprio debito orario) con specifici compensi a carico della gestione separata dell'attività libero – professionale.


Tale supporto dovrà di norma coincidere con quanto normalmente previsto per le stesse prestazioni erogate a carico del SSN.

5. Casualizzazione attività e rispetto della normativa sull'orario di lavoro

Le ASI, sono aggiuntive rispetto all'attività svolta nel debito orario complessivo e devono quindi essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica attiva e devono essere organizzate in modo da rendere evidente che trattasi di attività distinta da quella istituzionale utilizzando, apposita rilevazione oraria (timbratura causalizzata).

Considerato il fondamentale obiettivo di consentire il pieno reintegro delle energie psico-fisiche, il dirigente si attiene alle previsioni normative in materia di orario di lavoro contemplate dal D. Lgs. n. 66/2003.

Durante la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi incluse le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 dell'art. 115 del





CCNL 19.12.2019 Area sanità, non potranno comunque superare la misura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo necessarie per il recupero psico-fisico.

6. Rapporto tra attività istituzionali e libero-professionale

Nella contrattazione annuale di budget con i dirigenti Responsabili delle équipes vengono definiti i volumi di attività istituzionale che devono essere assicurati, in relazione alle risorse assegnate e i tempi medi di attesa delle prestazioni erogate. Il rispetto di tali volumi è condizione necessaria per l'autorizzazione a svolgere tutte le forme di erogazione di prestazioni di libera professione.

Il volume di prestazioni prodotte in LPs, cumulativamente dai membri delle équipes, non può mai superare il volume prodotto in regime ordinario.

7. Contabilità separata

L'Azienda provvede alla tenuta di una contabilità separata per la rilevazione dei costi e dei ricavi connessi alla gestione delle camere a pagamento (e per la gestione di progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale nonché delle attività svolte il SLVa che danno luogo a compensi assimilati al regime libero professionale e ad altri istituti contrattuali ad esso collegati. La specifica contabilità non può presentare a fine esercizio disavanzo.

8. Criteri generali composizione tariffe

Tutte le attività sanitarie integrative delle prestazioni erogate nell'ambito del SSN, con oneri a carico dei soggetti che richiedono tali prestazioni, devono trovare remunerazione con tariffe che coprano tutti i costi, senza oneri negativi quindi per il bilancio aziendale e prevedendo opportune quote di margine operativo di autofinanziamento aziendale.

I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:


- **LP Attività ambulatoriale**
 - Onorario professionale titolare dalla LPs (*Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi*)
 - Quote di eventuali membri équipe che partecipano alla prestazione.
 - Quota a copertura dei costi e margini aziendali definita per singola prestazione
 - Importo corrispondente a IRAP
- **LPI in regime di RICOVERO**

Tariffa ricovero con onere della degenza parzialmente a carico del SSN

- Quota a carico del paziente integrativa sino alla concorrenza del 90 % del DRG a copertura di tutti i costi aziendali: 20% valore DRG per pazienti Regione Lombardia o 30% valore DRG + materiale protesico per pazienti fuori Regione
- Onorario forfettario del professionista LPs (*Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi*)



5



- compensi per l'équipe di supporto (dirigenti ed altre professioni sanitarie) per la durata oraria standardizzata a preventivo con tariffa SLVa
- Importo corrispondente a IRAP

Tariffa ricovero con onere della degenza totalmente a carico del paziente

- Quota a carico del paziente 75 % della tariffa aziendale prevista per il DRG corrispondente nel tariffario solventi a copertura di tutti i costi aziendali
 - Onorario forfettario dell'équipe - dirigenza sanitaria (Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi)
 - compensi per l'équipe di supporto (professioni sanitarie) per le durata oraria standardizzata a preventivo con tariffa SLVa
- **Attività in solvenza**

La tariffa è definita periodicamente con provvedimento aziendale così come l'entità del compenso riservata ai singoli professionisti.

- **Attività consulenza esterna**

- Onorario del professionista (Su tale importo viene trattenuto 5% per fondo perequazione dirigenza (CCNL) e 5% legge Balduzzi)
- Importo corrispondente a IRAP
- 3% costi aziendali

Fondo art. 2 bis L. 189/2012 – (fondo Legge Balduzzi)

Il fondo ex art. 2, comma e) del D.L. n.158/2012, convertito nella L. n.189/2012 è costituito dall'accantonamento della percentuale del 5% calcolata sull'onorario spettante al personale dirigente sanitario che svolge attività libero professionale. Tale quota è accantonata dall'Azienda per interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa istituzionali

Fondo di perequazione dirigenza sanitaria

Ai fini della costituzione dei fondi aziendali da destinare alla "perequazione per le discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria" e per la dirigenza sanitaria non medica si individua per l'accantonamento una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività LPs individuale e d'équipe svolta in ambito aziendale al netto delle quote a favore della Azienda. Tale accantonamento non si applica ai compensi erogati per altre forme di assegnazioni di compenso diverse dalla LPs (consulenze, SLVa, AP ecc.). Le modalità di distribuzione di detti fondi agli aventi diritto sono definite in ambito di contrattazione integrativa aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza area sanità.

Fondo di perequazione personale di supporto

Analogamente a quanto previsto per la dirigenza sanitaria si determina la costituzione di un fondo destinato alla perequazione del personale di comparto che abbia una limitata possibilità di partecipazione alle attività collegate alle ASI e si individua per l'accantonamento una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi erogati al personale di supporto che ha partecipato alle attività in



6



regime di LPI, LPs e SLVa al di fuori del debito orario. Le modalità di distribuzione di detti fondi agli aventi diritto sono definite in ambito di contrattazione integrativa aziendale con le rappresentanze sindacali del comparto

Incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli

Ai sensi dell'art. 116, comma 3, del CCNL 19/12/2019 Area sanità, viene attribuito l'8% della quota Azienda (quota aziendale a copertura dei costi diretti e indiretti) - sino ad un massimo di 100.000 euro, al lordo degli oneri aziendali (IRAP, INPS e INAIL) - alla costituzione del fondo per gli incentivi economici da distribuire al personale dirigenziale a tempo pieno dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale in servizio in Azienda. Le modalità di distribuzione di detti incentivi agli aventi diritto sono definite in ambito di contrattazione integrativa aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza PTA.

9. Organismo di promozione e verifica: Commissione Paritetica ASI

Il Direttore Generale nomina la Commissione Paritetica ASI, quale organismo di promozione, verifica e garanzia della libera professione, quale osservatorio a composizione paritetica, costituito da componenti designati in rappresentanza dell'Azienda e componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e sanitaria.

I compiti della Commissione Paritetica sono:

- vigilare sull'andamento dell'attività libero professionale con relazioni di norma annuali, da inviare al Direttore Generale;
- dirimere eventuali questioni circa l'interpretazione del regolamento, nonché le vertenze che possono insorgere da parte di singoli dirigenti sanitari per tutte le questioni inerenti l'esercizio dell'ASI;
- formulare proposte di nuove procedure organizzative o di eventuali modifiche ed integrazioni del regolamento

